

**Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017**

L'art. 2 bis comma 21 e 22 della Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di sospensione dei pagamenti dei finanziamenti/leasing con riferimento alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione localizzate nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (già attualmente oggetto di sospensione sino al 31/12/2017). Il termine è esteso fino al 31 dicembre 2020 per la "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 5 dicembre 2017.

FCA Bank intende estendere la proroga della sospensione anche ai finanziamenti e/o leasing FCA Bank rivolti ai consumatori e non consumatori delle zone colpite dal sisma.

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE**

**Destinatari dell'iniziativa**

Clienti consumatori e non consumatori per contratti in essere di finanziamento rateale finalizzati all'acquisto di veicoli e leasing veicolistico.

**Modalità di applicazione**

Per i **Clienti consumatori**: sarà applicata, su richiesta dei medesimi, la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2018 su tutti i contratti di finanziamento rateale e/o leasing a consumatori stipulati da soggetti che abbiano residenza nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni.

Per i **Clienti non consumatori**: sarà applicata su richiesta dei medesimi, la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2018 su tutti i contratti di finanziamento rateale e/o leasing, in capo ai soggetti giuridici che abbiano sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni.

Con riguardo alle attività economiche e produttive localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al 31 dicembre 2020.

Per poter usufruire della proroga sino al 31 dicembre 2020, i clienti consumatori e non consumatori interessati dovranno presentare apposita autocertificazione che attesti l'effettiva localizzazione nella "zona rossa" della residenza per i soggetti privati o della sede legale e/o operativa per le attività economiche e produttive.

Le richieste di proroga della sospensione dovranno pervenire a FCA Bank indicativamente entro il 28 febbraio 2018.

#### **Costi ed effetti della sospensione**

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei finanziamenti e/o dei leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione. Decorsa la scadenza dell'ultima rata o canone sospeso, il rimborso del finanziamento e/o leasing da parte dei clienti consumatori e non consumatori riprenderà col pagamento delle rate/canoni con la periodicità stabilita in contratto.

La sospensione è applicata senza che maturino interessi durante il periodo di sospensione e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Si precisa inoltre che eventuali casi di ricezione di avviso di pagamento o di sollecito per i clienti aventi diritto alla sospensione sono derivanti da processi interni di adeguamento dei piani di ammortamento alla normativa in corso e pertanto sono da considerarsi privi di effetti.

#### **Informativa Polizze Assicurative**

Qualora in relazione al finanziamento finalizzato e/o al leasing a consumatori e non consumatori sia stata stipulata una polizza assicurativa accessoria al veicolo o al contratto collocata da FCA Bank (ad esempio a copertura di uno o più rischi quali incendio, furto, morte, invalidità permanente totale etc), la modifica dei termini di rimborso del contratto comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata di sospensione delle rate e/o canoni del medesimo.